



Legge di bilancio 2020: modifiche apportate al Regime forfetario

La L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) **interviene significativamente sul regime forfetario introducendo**, a partire dall'1 gennaio 2020, **una nuova condizione di accesso**, che si affianca al limite dei ricavi e dei compensi ragguagliati ad anno di 65.000 euro e **che interessa i contribuenti che hanno sostenuto spese per lavoratori oltre un determinato limite**. La legge di stabilità 2020 ha reintrodotta, infatti, con decorrenza 1 gennaio 2020, **il requisito d'accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro dipendente**, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, **con l'incremento del previgente limite da 5.000 a 20.000 euro**. La Legge di bilancio 2020 introduce, inoltre, **una nuova causa di esclusione al regime forfetario** per coloro che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**. Tale soglia non **deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato**. Si segnalano, inoltre, per i contribuenti in regime forfetario, **altre tre importanti novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020**, vale a dire: i) l'introduzione di un **credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l'iper ammortamento**; ii) **la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento**, prescritti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973, ossia al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in **caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche**; iii) **il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici, anche non di natura fiscale**. **La L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) abroga, infine, l'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro**, introdotta dall'art. 1 co. 17-22 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Requisiti d'accesso e di permanenza al regime forfetario per l'anno 2020

A decorrere dall'1 gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020, **il regime forfetario è applicabile se**, con riferimento all'anno precedente, **sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:**

→ **ricavi conseguiti o compensi percepiti**, ragguagliati ad anno, **di ammontare non superiore a 65.000 euro;**

→ **sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori di ammontare non superiore**, nell'anno precedente, **a 20.000 euro.**

Spese di lavoro per un ammontare non superiore a 20.000 euro

Dall'1 gennaio 2020, l'accesso al regime agevolato è condizionato al fatto che **siano state sostenute spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro.**

Osserva

Tale limite deve essere assunto tenuto conto **dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui**, per accedere o permanere nel regime nel 2020, **occorre considerare le spese sostenute nel 2019.**

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite **sono quelle afferenti:**

- al **lavoro accessorio** di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003, la cui disciplina è stata abrogata dal D.L. 25/2017;
- ai **lavoratori dipendenti**, ivi comprese le spese sostenute in relazione ad un "prestito di personale" (Risoluzione n. 275/E/2008);
- ai collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1 lett. c), e c-bis) del D.P.R. 917/1986, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi dell'articolo 61 e seguenti del DLgs. 276/2003;
- agli **utili erogati agli associati in partecipazione** con apporto costituito da solo lavoro, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. c), del D.P.R. 917/1986;
- alle **somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo** o dai suoi familiari di cui all'articolo 60 del D.P.R. 917/1986.

Osserva

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **risultano esclusi dal predetto limite i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale** (circolare 7/E/2008).

Irrilevanza dell'ammontare dei beni strumentali

Anche per il 2020, continuano a non assumere rilevanza, ai fini dell'accesso al regime forfetario, il **costo dei beni strumentali** acquisiti nel corso del regime. A tal proposito, si segnala che, **per il 2020, è riconosciuta**, anche ai soggetti in regime forfetario, **la possibilità di usufruire del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali**, introdotto in sostituzione del super e dell'iperammortamento dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Osserva

La relativa norma istitutiva del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **prevede**, infatti, che **l'agevolazione in discorso operi indipendentemente** "dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito" del soggetto che ne intende usufruire.

Cause di esclusione al regime forfetario in vigore dal 2020

Dall'1 gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Bilancio 2020, è **preclusa l'applicazione del regime agevolato se, nell'anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati**, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, **eccedenti l'importo di 30.000 euro.**

Osserva

La disposizione è finalizzata ad evitare che **soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, **possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.**

La causa ostativa di nuova introduzione **deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell'anno precedente l'utilizzo del regime**, ossia nel 2019 e **si aggiunge alle altre cause ostative già contemplate dall'art. 1 co. 57 della L. 190/2014** rappresentate:

- **dall'utilizzo di regimi speciali IVA** e di determinazione forfetaria del reddito;
- **dalla residenza fiscale all'estero** (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- **dal compimento**, in via esclusiva o prevalente, **di cessioni di fabbricati o loro porzioni**, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- dalla **partecipazione in società di persone**, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e dal controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

Per **permanere nel regime**, i **soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 pur in presenza di una partecipazione in una società di persone** o associazione professionale, avvalendosi dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, **per permanere nel regime agevolato, devono aver ceduto la partecipazione entro il 2019**; diversamente, **si verifica la fuoriuscita dal regime ed il passaggio al regime ordinario.**

- dall'esercizio **dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Le cause ostative relative al possesso di partecipazioni di controllo in srl e allo svolgimento dell'attività in prevalenza nei confronti del datore di lavoro attuale o passato **devono essere verificate al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato** (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2) e, ove accertate, **determinano la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo, ossia dal 2020.**

Adesione spontanea alla fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) **dagli obblighi di fatturazione elettronica** (art. 1 co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 4.1).

La legge di bilancio 2020, al fine di incentivare **l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica**, ha stabilito che **per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento** (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) **è ridotto di un anno** (art. 1 co. 74 della L.190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Requisito reddituale per la fruizione di agevolazioni

Un'ulteriore modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020 **prevede l'inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza**, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, viene sostituito il comma 75 dell'articolo 1 della L. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.**

Osserva

La versione previgente della norma disponeva, invece, **soltanto che il reddito dell'attività soggetta al regime forfetario:**

- rilevava **ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia** di cui all'articolo **12, comma 2, del D.P.R. 917/1986;**
- **non rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni** di cui **all'articolo 13 del D.P.R. 917/1986.**

Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro

In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, la legge di bilancio 2020 ha abrogato, infine, **l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro**, introdotta dall'articolo 1, comma 17 - 22 della L. 145/2018 e che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020.

Osserva

Per effetto di tale abrogazione, il suddetto regime fiscale non ha mai trovato applicazione.